

# **Comune di GUSSOLA**

## **Provincia di Cremona**



# **REGOLAMENTO**

## **DELLE ATTIVITA' RUMOROSE**

**Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 23/03/2012**

**IL SINDACO**  
**Rag. MARINO CHIESA**

---

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Dott.ssa CAROLINA CAPPELLI**

---

## INDICE

<b>Titolo I – Disposizioni generali</b>	pag. 3
Articolo 1 – Campo di applicazione	pag. 3
Articolo 2 – Classificazione acustica e limiti di rumore	pag. 3
Articolo 3 – Piani aziendali di risanamento acustico	pag. 5
Articolo 4 - Valutazione di impatto acustico	pag. 5
Articolo 5 – Valutazione previsionale di clima acustico	pag. 6
<b>Titolo II – Attività rumorose temporanee</b>	pag. 6
Articolo 6 – Definizioni e deroghe	pag. 6
Articolo 7 – Impianti e attrezzature	pag. 6
Articolo 8 – Orari	pag. 7
Articolo 9 – Limiti massimi	pag. 7
Articolo 10 – Emergenze	pag. 7
Articolo 11 – Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto	pag. 7
Articolo 12 – Localizzazione delle aree	pag. 7
Articolo 13 – Orari	pag. 8
Articolo 14 - Limiti massimi	pag. 8
Articolo 15 – Modalità per il rilascio delle autorizzazioni	pag. 8
Articolo 16 – Autorizzazioni in deroga ai limiti del Regolamento per le attività rumorose temporanee	pag. 8
<b>Titolo III – Altre attività rumorose</b>	pag. 9
Articolo 17 – Macchine da giardino	pag. 9
Articolo 18 – Macchine agricole	pag. 9
Articolo 19 – Allarmi acustici	pag. 9
<b>Titolo IV – Sistema sanzionatorio e disposizioni finali</b>	pag. 9
Articolo 20 – Sanzioni	pag. 9
Articolo 21 – Sospensione e revoca delle autorizzazioni	pag. 10
Articolo 22 – Disposizioni finali	pag. 10

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1 – Campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della L. n. 447/1995 e della L.R. n. 89/1998.

2. Al fine di cui al comma 1 valgono le definizioni indicate dalla L. n. 447/1995 e dai relativi Decreti attuativi.

### Articolo 2 – Classificazione acustica e limiti di rumore

1. Il territorio comunale è suddiviso in zone acustiche omogenee alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e di seguito riportati:

<b>Valori limite di emissione – Leq in dB(A)</b>			
	<b>Classi di destinazione d'uso del territorio</b>	<b>Dalle ore 6.00 alle ore 22.00</b>	<b>Dalle ore 22.00 alle ore 6.00</b>
I	Aree particolarmente protette	45	35
II	Aree prevalentemente residenziali	50	40
III	Aree di tipo misto	55	45
IV	Aree di intensa attività umana	60	50
V	Aree prevalentemente industriali	65	55
VI	Aree esclusivamente industriali	65	65

#### **Valore limite di emissione (Def.):**

il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

<b>Valori limite assoluti di immissione – Leq in dB(A)</b>			
	<b>Classi di destinazione d'uso del territorio</b>	<b>Dalle ore 6.00 alle ore 22.00</b>	<b>Dalle ore 22.00 alle ore 6.00</b>
I	Aree particolarmente protette	50	40
II	Aree prevalentemente residenziali	55	45
III	Aree di tipo misto	60	50
IV	Aree di intensa attività umana	65	55
V	Aree prevalentemente industriali	70	60
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

**Valore limite di immissione (Def.):**

il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

**Valori limite differenziali di immissione**

I valori limite differenziali di immissioni definiti come differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva) sono i seguenti:

- 5 dB nel periodo diurno;
- 3 dB nel periodo notturno.

I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi:

- **a)** nelle aree classificate nella Classe VI;
- **b)** se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno ed a 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- **c)** se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno ed a 25 dB(A) durante il periodo notturno;
- **d)** al rumore prodotto:
  - dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
  - da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
  - da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

<b>Valori limite di qualità – Leq in dB(A)</b>			
	<b>Classi di destinazione d'uso del territorio</b>	<b>Dalle ore 6.00 alle ore 22.00</b>	<b>Dalle ore 22.00 alle ore 6.00</b>
I	Aree particolarmente protette	47	37
II	Aree prevalentemente residenziali	52	42
III	Aree di tipo misto	57	47
IV	Aree di intensa attività umana	62	52
V	Aree prevalentemente industriali	67	57
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

**Valori di attenzione - Leq in dB(A) (Def.):**

**a)** se riferiti a un'ora, i valori limite di immissione aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;

**b)** se relativi ai tempi di riferimento, i valori limite di immissione. In questo caso, il periodo di valutazione viene scelto in base alle realtà specifiche locali in modo da avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale.

Il superamento di uno dei due valori, a) o b), ad eccezione delle aree industriali in cui vale il superamento del solo valore di cui al punto b), comporta l'adozione dei piani di risanamento di cui all'articolo 7 della L. n. 447/1995.

2. Gli edifici scolastici, le case di cura e di riposo sono classificati nella III Classe, salvo che siano assegnati a classe inferiore nella cartografia relativa alla classificazione acustica del territorio. La classificazione suddetta è applicata all'interno degli edifici.

### **Articolo 3 – Piani aziendali di risanamento acustico**

1. Le imprese esercenti attività produttive o commerciali rumorose, qualora i livelli del rumore prodotto dall'attività svolta superino quelli stabiliti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio, sono tenute a presentare al Comune, con le modalità indicate all'articolo 13 della L.R. n. 89/1998, apposito piano di risanamento acustico (P.d.R.A.), entro il termine di sei mesi dall'approvazione del piano comunale di classificazione acustica. Il Comune, entro 30 giorni dalla presentazione del P.d.R.A., può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno essere forniti nei tempi indicati. Per la valutazione dei P.d.R.A. il Comune potrà avvalersi del supporto tecnico dell'A.R.P.A. competente e, per gli aspetti igienico sanitari, della A.S.L..

### **Articolo 4 - Valutazione di impatto acustico**

1. Sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico con le modalità indicate dalla D.G.R. n. 788 del 13/07/1999 i seguenti soggetti:

- **I titolari dei progetti**, per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere elencate dall'art. 8, comma 2, della L. n. 447/1995 e di seguito riportate:

- opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 6 della L. 349/1986;
- aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni;
- discoteche;
- circoli privati e pubblici esercizi ove siano installati macchinari o impianti rumorosi;
- impianti sportivi e ricreativi;
- ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

- **I richiedenti il rilascio:**

- di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
- di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.

2. Sono fatte salve, in quanto applicabili ai singoli progetti delle opere in questione, le disposizioni della L.R. 3 novembre 1998, n. 79 "Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale". Laddove, in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione di cui al comma precedente, sia prevista denuncia di inizio di attività od altro atto equivalente, la documentazione prescritta dal comma 1 deve essere

prodotta dal soggetto interessato unitamente alla denuncia stessa od al diverso atto equivalente.

3. La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di emissione definiti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. a), della L. n. 447/1995, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

4. La Giunta Comunale, sentiti gli organi competenti, potrà individuare le attività che, per loro natura, non comportano emissioni acustiche di rilievo e che, per tale ragione, potranno essere esonerate dalla presentazione della valutazione di impatto acustico o dell'autocertificazione sottoscritta da tecnico competente.

### **Articolo 5 – Valutazione previsionale di clima acustico**

1. I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati dall'articolo 8, comma 3, della L. n. 447/1995 e di seguito elencati, sono tenuti a presentare la relazione previsionale di clima acustico con le modalità indicate dalla D.G.R. 788 del 13/07/1999:

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all'art. 8, comma 2, della L. n. 447/1995.

## **TITOLO II ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE**

### **Articolo 6 – Definizioni e deroghe**

1. Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili. Sono da escludersi le attività ripetitive. Le attività rumorose temporanee possono essere permesse in deroga ai limiti di classe acustica a norma del presente regolamento.

### **Articolo 7 – Impianti e attrezzature**

1. In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso, sia fissi che mobili, dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al meglio la rumorosità verso soggetti disturbabili.

2. Per le altre attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per

rendere meno rumoroso il loro uso. Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

## **Articolo 8 – Orari**

1. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili al di sopra dei limiti di zona è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 19.00 e il Sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali al di sopra dei limiti di zona è consentito nei giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 20.00. L'attivazione di cantieri edili e stradali al di sopra dei limiti di zona non è consentita in prossimità di ricettori sensibili (scuole, case di cura e di riposo, ecc.) o in aree di Classe I e II senza la deroga prevista all'articolo 16. Nel caso delle scuole, è possibile attivare i cantieri edili e stradali al di sopra dei limiti di zona al di fuori dell'orario scolastico.

## **Articolo 9 – Limiti massimi**

1. Il limite massimo di emissione da non superare è di 70 dB Leq(A). Non si considerano i limiti differenziali. Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini. Nel caso di ristrutturazioni interne, il limite, misurato all'interno dei locali più disturbati o più vicini, è di 65 dB(A). Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998 per un tempo di almeno 30 minuti.

## **Articolo 10 – Emergenze**

1. Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, è concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

## **Articolo 11 – Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto**

1. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, oltre a quelle già indicate all'articolo 6 del presente regolamento, quelle esercitate presso pubblici esercizi o circoli privati a supporto dell'attività principale licenziata (quali ad es.: piani-bar, serate musicali, ecc.), allorquando non superino complessivamente 16 giornate nell'arco di un anno.

## **Articolo 12 – Localizzazione delle aree**

1. Salvo quanto previsto all'articolo 11 relativamente alle attività temporanee esercitate presso pubblici esercizi e circoli privati, la localizzazione delle aree da destinarsi

a manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto è individuata nella cartografia del piano di classificazione acustica del territorio. Per manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto da attivarsi in aree diverse da quelle sopra richiamate, dovrà essere indirizzata al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga, accompagnata dalla valutazione di impatto acustico, almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività. Il Sindaco, sentito il parere della A.S.L., autorizza l'attività rumorosa temporanea in deroga al presente regolamento.

### **Articolo 13 – Orari**

1. Il funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona è consentito dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 24.00. Per le aree dove siano presenti edifici scolastici ad una distanza inferiore a 200 metri, l'orario di funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona è consentito solo al di fuori dell'orario scolastico.

### **Articolo 14 - Limiti massimi**

1. Il limite massimo di emissione da non superare è di 70 dB Leq(A). Non si considerano i limiti differenziali. Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini. Nel caso di attività rumorose temporanee svolte all'interno degli edifici, il limite, misurato all'interno dei locali più disturbati o più vicini, è di 65 dB(A). Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998 per un tempo di almeno 30 minuti.

### **Articolo 15 – Modalità per il rilascio delle autorizzazioni**

1. L'esercizio di attività rumorosa a carattere temporaneo sul territorio comunale, nel rispetto dei limiti di rumore e di orario indicati agli articoli precedenti, necessita di comunicazione da inviare al Sindaco almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa.

2. Qualora, per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il legale rappresentante dell'attività rumorosa a carattere temporaneo ritenga necessario superare i limiti di rumore e/o di orario indicati nel regolamento, dovrà indirizzare al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività. Il Sindaco, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, sentito il parere della A.S.L., autorizza l'attività rumorosa temporanea in deroga al presente regolamento.

### **Articolo 16 – Autorizzazioni in deroga ai limiti del Regolamento per le attività rumorose temporanee**

1. Ai fini del rilascio della autorizzazione in deroga ai limiti del presente regolamento, il legale rappresentante *pro tempore* dell'attività deve presentare al Sindaco domanda motivata, completa degli allegati secondo la modulistica specifica.



2. La violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione potrà comportare revoca della stessa e l'attività rumorosa dovrà essere immediatamente adeguata ai limiti massimi e orari del presente regolamento.

### **TITOLO III ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE**

#### **Articolo 17 – Macchine da giardino**

1. L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito, nei giorni feriali, escluso il Sabato, dalle ore 7.00 alle ore 19.00. Nei giorni festivi ed il Sabato, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00. Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

#### **Articolo 18 – Macchine agricole**

1. L'impiego temporaneo di macchine agricole per i lavori stagionali e di manutenzione e adeguamento inerenti la conduzione, coltivazione e la silvicoltura dei fondi in deroga ai limiti della classificazione acustica è consentito dalle ore 6.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali e dalle ore 6.00 alle ore 13.00 nei giorni festivi. Relativamente alle emissioni rumorose, le macchine e gli impianti posti in uso dovranno essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

#### **Articolo 19 – Allarmi acustici**

1. Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti del presente regolamento, ma la durata di tale emissione non può superare il periodo di 15 minuti nel periodo di riferimento, diurno o notturno.

### **TITOLO IV SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Articolo 20 – Sanzioni**

1. Il mancato rispetto del presente regolamento è soggetto alle sanzioni amministrative previste all'articolo 10 della L. n. 447/1995 e all'articolo 17 della L.R. n. 89/1998.

2. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 c.p. e quanto previsto dall'articolo 650 c.p. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

## **Articolo 21 – Sospensione e revoca delle autorizzazioni**

1. Il persistente e ripetuto mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997 comporta, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente regolamento, la sospensione della attività rumorosa e della licenza o autorizzazione d'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.

## **Articolo 22 – Disposizioni finali**

1. Il presente regolamento sostituisce l'art. 140 del Regolamento di Polizia Municipale.

2. L' articolo 123 del Regolamento comunale di Igiene viene così modificato: "Salvo quanto previsto dal Regolamento delle Attività Rumorose, di norma sono vietati rumori che possano recare disturbo alla quiete pubblica. Nelle civili abitazioni e nelle loro pertinenze, non si debbono produrre rumori, anche se derivanti da strutture tecniche quali condizionatori, gruppi frigo, autoclavi, ecc., recanti disturbo alle persone, in particolare dalle ore 22.00 alle ore 8.00."

3. Il Piano Attuativo relativo al macrolotto artigianale posto a sud-ovest dell'abitato di Gussola dovrà prevedere la realizzazione di una barriera fisica antirumore, da definirsi in fase di approvazione, tale comunque da garantire l'abbattimento di almeno 5 dB(A) sul lato delle abitazioni ubicate tra il macrolotto artigianale ed il fosso.

---

Il Presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio comunale con Deliberazione n. 7 in data 23 Marzo 2012.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Carolina Cappelli

---

---

Publicato all'Albo Pretorio, unitamente alla Deliberazione di approvazione, addì **22 Maggio 2012**, per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Carolina Cappelli

---

---

La Deliberazione di approvazione del presente Regolamento è divenuta esecutiva in data **1° Giugno 2012**, ai sensi dell'art. 134, terzo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Carolina Cappelli

---

---

Ai sensi dell'art. 9, comma 3, dello Statuto comunale, il presente Regolamento è stato pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a decorrere dal **4 Giugno 2012** ed entra in vigore dal **19 Giugno 2012**.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Carolina Cappelli

---